

Legge regionale 04 febbraio 2003, n.11

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)".

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)" e' sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia al fine di favorire l'ammodernamento delle strutture agricole, la riqualificazione del territorio, la tutela delle produzioni agroalimentari, nonche' la tutela dell'ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica:

- a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;
- b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;
- c) svolge attivita' di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione, nonche' sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica;
- d) svolge attivita' di controllo tecnico e di vigilanza nel settore delle produzioni agricole."

ARTICOLO 2

(Modifiche all'articolo 3 della LR 37/1993)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della LR 37/1993 e' aggiunta la seguente:

"f bis) effettua controlli tecnici nel settore dei prodotti agricoli e agroalimentari e vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati che operano nello stesso settore."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della LR 37/1993 e' aggiunto il seguente:

"1 bis. Nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1, lettera f bis) il personale dell'ARSIA puo` accedere agli impianti e alle sedi di attivita`, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni."@